



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

*Servizio Tecnico-Manutentivo*  
*Servizio Tecnico-Manutentivo*

## DETERMINAZIONE N. 48 del 05/10/2020 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 05/10/2020 al n. 629

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E DI SOCIETÀ SPORTIVE, OPERANTI IN REGIME DI CONVENZIONE, NEGLI IMPIANTI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOSCIANO SANT'ANGELO. PROVVEDIMENTI.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.f.

#### PREMESSO:

- Che il Comune di Mosciano Sant'Angelo è proprietario di diversi impianti dedicati alle attività e alla pratica sportiva, variamente distribuiti sul territorio comunale, e che gli impianti sportivi di proprietà comunale appartengono al patrimonio indisponibile dell'ente, ai sensi dell'art. 826, ultimo comma, cod. civ., essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive, impianti che possono essere trasferiti nella disponibilità dei privati (purché ne facciano un uso ben determinato) solo mediante concessione amministrativa;
- Che l'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile ricorre in presenza del doppio requisito: soggettivo, consistente nella manifestazione di volontà dell'Ente proprietario di destinare il bene ad un pubblico servizio; e oggettivo, dell'effettiva ed attuale destinazione del bene a quel pubblico servizio (*concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità*);
- Che, nel corso degli ultimi anni, gli impianti di proprietà del Comune sono stati affidati, senza soluzione di continuità, alle associazioni operanti sul territorio, mediante una serie di convenzioni regolanti la concessione in uso della struttura e i reciproci rapporti, con la previsione ulteriore di contributi e sovvenzioni a carico dell'Ente e in favore delle predette associazioni;

**DATO ATTO** che l'uso dei poteri propri della c.d. autotutela esecutiva, previsti dall'art. 823 cod. civ., sebbene espressamente disciplinata per i beni demaniali, può estendersi anche ai beni del patrimonio indisponibile, e che l'ordine di rilascio degli impianti, a seguito dell'esercizio da parte del comune del diritto di riscatto del rapporto concessorio in precedenza instaurato con la società è

legittimo, ove si consideri che né la normativa di settore, né la concessione, prevedono alcun diritto di ritenzione a favore del gestore uscente;

#### **VISTI E RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:**

- Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 29/4/2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 2/10/2017 e relativo Regolamento;
- Deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 22/2/2019;
- Determinazione n° 76 del 22/4/2020;
- Nota n° 15005 del 24/8/2020;

#### **CONSIDERATO:**

- Che l'art. 12 della L. 241/1990 detta i principi generali in materia di contributi, ponendo in capo alle pubbliche amministrazioni il compito di stabilire, con atto di valenza generale, i criteri e le modalità da osservare per l'adozione dei provvedimenti di concessione dei benefici, e che pertanto spetta al singolo ente determinarsi in proposito, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti la quale rileva, in particolare, che la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati rimane comunque subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche;
- Che, ai fini dell'adozione di provvedimenti volti a concedere sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc., le pubbliche amministrazioni si devono attenere ai criteri e alle modalità stabiliti con proprio regolamento, poiché sia la predeterminazione di detti criteri, sia la dimostrazione del loro rispetto in sede di concessione dei benefici mirano ad assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e si atteggiano a principio generale, in forza del quale l'attività di erogazione della pubblica amministrazione deve in ogni caso rispondere a elementi oggettivi;
- Che la predeterminazione dei criteri concernenti la destinazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, oltre a costituire corollario del principio generale di trasparenza, rappresenta la declinazione in via amministrativa delle finalità (politico-sociali o politico-economiche) che l'intervento pubblico intende perseguire e che la Giurisprudenza amministrativa, in ordine alla necessità che i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici siano "predeterminati" (sia per quanto riguarda *l'an*, sia per *il quantum* da concedere), ha ripetutamente affermato che detto principio di legge è finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa;
- Che il consolidato orientamento della Corte dei Conti fa sì che, in base alle norme ed ai principi della contabilità pubblica, non sia rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all'ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali: se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo;

- Che, in ogni caso, l'attribuzione di benefici pubblici deve risultare *«conforme al principio di congruità della spesa»*, presupponente una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale e che la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati, in ragione dell'interesse pubblico indirettamente perseguito, ammessa in via generale, rimane tuttavia *«subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai principi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche»*;
- Che la stessa Corte dei Conti chiarisce, anzitutto, che *«nell'impianto motivazionale delle determinazioni che conducono l'ente pubblico ad accordare specifiche forme di contribuzione ad iniziative "sussidiarie" deve risultare sia "il fine pubblico perseguito" sia "la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale"»* e che *«...tale valutazione non può che passare tramite un'analisi, oltre che della specifica iniziativa, anche della complessiva attività dell'ente privato – nel senso dell'attitudine del medesimo soggetto a svolgere un'attività intrinsecamente idonea al raggiungimento della finalità sociale in concreto perseguita –, ente che peraltro [...] viene comunque a giovare nella sua totalità di una compartecipazione pubblica, dato che questa inevitabilmente esplica effetti anche sulle modalità di mantenimento della struttura organizzativa interna dell'ente, necessariamente "strumentale", in quest'ottica, all'espletamento della specifica attività resa in sussidiarietà orizzontale»*;
- Che da tale orientamento discende ***«l'opportunità di una disamina dei complessivi bilanci dell'ente sussidiato, in ordine alla necessità di osservare le 'elementari regole' di buona amministrazione e di ragionevolezza dell'agire da parte dei pubblici poteri»***, osservando altresì che *«l'interesse pubblico è soddisfatto quando le risorse della collettività sono impiegate razionalmente, mentre non ritiene ragionevole che le scarse risorse disponibili siano affidate alla gestione di un soggetto che tiene una contabilità non trasparente [...]»*;
- Che l'art. 1 della L. 124/2017 stabilisce che (oltre ad altri soggetti) le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, sono tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dai predetti soggetti nell'anno precedente (comma 125), tranne qualora l'importo del beneficio sia inferiore a 10.000 euro (comma 127);

#### **VISTA:**

come esemplificazione della costante giurisprudenza contabile, la sentenza 04/05/2016 n° 54 della Corte dei Conti (Sicilia), secondo cui *“l'attività concessoria di contributi economici ai privati non può sottrarsi alle regole imposte da una sana e prudente gestione finanziaria ed, in particolare, alla **necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione.** con idonea documentazione giustificativa a supporto, dell'iniziativa svolta - relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire”*;

#### **DATO ATTO:**

Che, in forza della nota n° 15005 del 24.08.2020, sopra richiamata, le concessioni degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Mosciano Sant'Angelo risultano assegnati *“in regime di proroga fino a nuovo affidamento”*, e che le procedure ad evidenza pubblica necessarie per l'individuazione del nuovo gestore non sono state avviate;

Che, in forza del dispositivo della Determinazione n° 250 RG del 22.04.2020 (n° 76), sopra richiamata, si è proceduto tra l'altro:

1. *ex art. 95 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, alla sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi comunali da parte dei gestori a decorrere dal 9 Marzo 2020 fino al 31 Maggio 2020, con riserva di successiva rideterminazione dei canoni d'uso in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo degli impianti sportivi;*
2. *a stabilire che il contributo dovuto dal Comune a beneficio di ciascun gestore "...sarà suscettibile di rideterminazione in proporzione ai minori oneri economici derivanti dalla chiusura dell'impianto sportivo ovvero dalla mancata fruizione dello stesso e in ogni caso nei limiti dello stanziamento che sarà previsto nel bilancio del corrente esercizio finanziario per ciascuna associazione sportiva";*

Che, ad oggi, non è stato adottato alcun atto finalizzato alla rideterminazione di tali oneri, configurandosi pertanto diverse criticità sia dal punto di vista gestionale, sia dal punto di vista tecnico-amministrativo, sia per quanto riguarda, soprattutto, l'aspetto finanziario-contabile;

Che, dalla nota n° 15005 del 24.08.2020 più volte citata, emerge altresì:

- La **manca**za di criteri di assegnazione dei contributi da erogare in favore dei gestori (presenti e futuri), sia all'interno degli atti di natura regolamentare sia all'interno delle convenzioni in essere, ancorché in regime di proroga, in contrasto con la **necessità** che – come in premessa evidenziato - *"... i criteri e le modalità per l'attribuzione di vantaggi economici siano "predeterminati" (sia per quanto riguarda l'an, sia per il quantum da concedere), principio finalizzato ad evitare ingiustificate discriminazioni e a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa";*
- La **necessità e l'opportunità di esaminare i bilanci complessivi delle associazioni**, relativamente alla gestione dell'immobile oggetto di concessione, in ordine al rispetto dei principi contabili finalizzati a garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche, e legati *"... alla necessità che ogni esborso di denaro pubblico sia sostenuto da una solida giustificazione e da un'adeguata rendicontazione. con idonea documentazione giustificativa a supporto, (...) relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire";*

**RISCONTRATO** che, dalla documentazione fin qui esaminata e in atti, non si rilevano i bilanci delle associazioni stesse (anche limitati alla parte relativa alla gestione dell'impianto a loro affidato), né – di contro - alcuna rendicontazione presentata dalle diverse associazioni concessionarie appare idonea alla verifica tecnico-contabile nè risulta corredata della necessaria documentazione giustificativa a supporto delle singole voci, rendendo di fatto impossibile il riscontro circa la corretta gestione delle risorse pubbliche (*comprendendo in questa voce sia l'impianto affidato, sia il rispetto dei fini pubblici che l'erogazione del contributo – ancorché non supportato dalla predeterminazione dei criteri di assegnazione – intende perseguire*);

**RITENUTO**, pertanto, di dover prendere atto dei principi richiamati nelle premesse, nonché delle criticità sommariamente esposte, alla luce della documentazione esaminata, in vista dell'attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi gestori degli impianti sportivi di proprietà comunale, ferma restando l'intenzione dell'Amministrazione comunale di mantenere l'esternalizzazione di tale gestione per la impossibilità di operare con proprio personale, stante la grave carenza di organico salvo diversa disposizione;

**VISTI, ALTRESI':**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la normativa in materia di Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ssmmii, nonché la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 09/12/2015, esecutiva, recante "Approvazione Patto di integrità";
- La Legge 4 agosto 2017, n° 124, e in particolare i commi da 125 a 129;
- Il Dlgs n° 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e ss. Mm. e ii.;
- La Circolare n° 2 dell'11.01.2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il Decreto Sindacale prot. n° 15905 del 07.09.2020;
- La Determinazione RG 594 del 22.09.2020, n° 45;

Verificati:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## D E T E R M I N A

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
- 2) Di procedere, per l'annualità 2020, alla **rideterminazione provvisoria del contributo** attualmente previsto (in regime di proroga) **in riduzione del 25%** (tre mensilità), in forza della Determinazione n° 250 RG del 22.04.2020 (n° 76), salvo conguaglio e in attesa delle diverse decisioni dell'Organo deliberante, con la contestuale richiesta al concessionario dell'effettivo utilizzo dell'impianto in virtù dell'emergenza Covid-19;
- 3) Di subordinare in ogni caso l'erogazione dei contributi, a far data dalla presente annualità (e in attesa che vengano formalizzati i **criteri di assegnazione dei contributi da erogare** in favore dei gestori degli impianti sportivi, sia all'interno degli atti di natura regolamentare, sia all'interno delle convenzioni in essere – da integrare - e future), alla presentazione dei bilanci delle Associazioni ovvero alla presentazione della **rendicontazione dettagliata (sulle singole voci) e corredata da idonea documentazione giustificativa a supporto**, in particolare relativamente alle spese sostenute e agli obiettivi conseguiti, che devono essere riconducibili ai fini che l'ente intende perseguire;
- 3) Di dichiarare, in capo al sottoscritto, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013;

4) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato nel rispetto della normativa in tema di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e smi.

5) Di inviare la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per opportuna conoscenza.

Mosciano S.A., li 05/10/2020

**Il Responsabile del Settore f.f.  
Lodovico Serranò**

<b>Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:</b>
Area Amministrativa
Area Finanziaria
Area Tecnica - Lavori Pubblici
Assessore Associazioni
Assessore Sport
Assessore Patrimonio
Sindaco
Segretario Generale
Servizio Tecnico - Manutentivo Patrimonio Immobiliare

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.  
Mosciano S. Angelo, lì 05/10/2020

**Istruttore Amministrativo**

Antonio Del Vescovo